

Nr. 410/2012 Ruolo Gen. Lavoro

Nr. File: E:\Archivio LARINO\LAVORO\LAV2012\410_2012\decreto ex art. 28 S.doc

ORA Acc.
11/10/12
Oron.



Tribunale di Larino

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

DECRETO
- art. 28 l. 300/70 c.p.c.

Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro;

nel procedimento promosso ex art. 28 L. 300/70 da:

- Associazione sindacale FIOM - Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici - Federazione Regionale-Provinciale-Territoriale del Molise, in persona del suo Segretario Regionale-Provinciale-Territoriale e legale rappresentante Sig. Giuseppe Tarantino, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Franco Focareta, Alberto Piccinini, Piergiovanni Alleva, Valentina D'Oronzo, Marianna Salemme e Pietro D'Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.i Marianna Salemme e Pietro D'Adamo in Termoli (CB) alla Via Sannitica n. 5 ;


- RICORRENTE -

nei confronti di

- FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a., in persona del suo procuratore speciale dott. Roberto Cortese, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Francesco Amendolito, dall'Avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo, dall'Avv. Prof. Germano Dondi, dall'Avv. Giacinto Favalli, dall'Avv. Diego Dirutigliano e dall'Avv. Mariano Morgese, ed elettivamente domiciliata in Larino, Viale Giulio Cesare n. 9, presso lo studio dell'avv. Michele Franchella;

-RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2012

	Tribunale di Larino Sezione per le controversie di lavoro e previdenza	pagina nr. 2
---	--	--------------

OSSERVA

Con ricorso depositato il 26 luglio 2012 la FIOM Molise, denunciando il comportamento antisindacale di FPT, adiva questo tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendone l'intimazione a cessare la denunciata condotta ed restituire, quindi, le somme trattenute sulle retribuzioni erogate nei mesi di maggio e giugno 2012 agli iscritti al proprio sindacato e a non operare ulteriori decurtazioni per l'avvenire, a danno degli stessi.

Deduciva, in buona sintesi, in fatto, che a seguito di decreto precedentemente emesso da questo stesso tribunale ex art. 28 St. Lav., con il quale si riconosceva la persistente vigenza del CCNL 2008 Metalmeccanici e la non opponibilità, ai lavoratori iscritti alla FIOM, del CCSI applicato da FIAT a tutte le aziende del gruppo (contratto dalla ricorrente OS non sottoscritto), con lettera del maggio 2012¹, FPT aveva preannunciato e quindi ridotto le retribuzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM, per circa € 300,00 mensili, provocando, in breve tempo, un'emorragia di iscritti scesi da 200 a 20.

Nel costituirsi in giudizio FPT instava per il rigetto del ricorso sostenendo, in buona sintesi, di aver solo dato corso ad una decisione giurisdizionale e che in alcun modo poteva dunque sostenersi la natura antisindacale della condotta.

La questione posta con il ricorso riguarda la legittimità della decurtazione operata da FPT sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti iscritti alla FIOM effettuata dalla convenuta in dichiarata applicabilità del CCNL 2008.

Il *petitum* è questo, non altri, e non pone l'opposizione pendente avverso il precedente decreto ex art. 28 St. Lav. in rapporto di pregiudizialità con la presente causa perché l'applicabilità o meno del CCNL 2008 è fatto che non lo riguarda, essendo dato per presupposto da entrambe le parti (ancorché contestato da FPT).

¹ del seguente tenore: "Sul presupposto della sua iscrizione, in coerenza con quanto deciso dal Tribunale di Larino - sezione lavoro - in data 23 aprile 2012, nel procedimento RGL 53/2012 promosso da FIOM CGIL, che ha disposto che il CCSI 'non può certamente essere opposto ai lavoratori iscritti alla FIOM il cui rapporto di lavoro con FPT continua ad essere disciplinato dal CCNL 2008', le comuniciamo che a far data dal corrente mese di maggio e finché la detta decisione rimarrà efficace, anche il suo trattamento economico sarà adeguato a tale pronuncia, con corresponsione di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici del 2008 in punto di minimi stipendiali, maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario, aumenti periodici di anzianità"





Tribunale di Larino

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

pagina nr. 3

Nè si tratta di questione esecutiva attinente quel decreto (tempestivamente opposto da FPT) che riguardava, invece, ben altro: il diritto, cioè, dei lavoratori iscritti alla FIOM ad avere una propria rappresentanza sindacale.

Altre, dunque, son le questioni qui controverse che, a ben guardare, ad onta di una loro apparente complessità si riducono a ben poca cosa.

Sarebbe, infatti, sufficiente osservare che, a prestazioni lavorative immutate (del che non c'è contestazione e del resto il tenore della lettera inviata ai dipendenti iscritti alla FIOM è chiara), parte datoriale, ha ritenuto di dover unilateralmente ridurre la retribuzione (per importi mensili peraltro decisamente consistenti) ai soli dipendenti iscritti alla FIOM e per il sol fatto di essere iscritti a questo sindacato, prontamente procedendo alla restituzione di tale emolumento non appena gli stessi hanno abbandonato il sindacato, a prestazioni lavorative ancora invariate, senza curarsi se si siano o meno iscritti ad un sindacato firmatario del CCSL applicato in FIAT.

Il dichiarato ossequio al provvedimento con il quale questo tribunale ha sanzionato la non opponibilità, ai lavoratori iscritti alla FIOM, del CCSL si infrange, nella sostanza, contro la decisiva considerazione che all'applicazione del CCNL 2008 per la (sola) parte retributiva, non ha fatto seguito quella relativa a tutti gli altri istituti contrattuali. Sicché, mentre a tutti i lavoratori dipendenti FIAT (e dunque anche a quelli di FPT) continua ad essere applicato il CCSL, per la parte retributiva ai soli lavoratori FIOM viene applicato il CCNI. 2008.

FIAT, dunque, impone l'osservanza di un proprio contratto, ritenuto più consono alle proprie esigenze produttive, riconoscendo essa stessa il maggior valore dell'impegno lavorativo preteso e dunque retribuito, salvo poi retribuire i lavoratori iscritti alla FIOM in misura inferiore a quella che essa stessa ha ritenuto non più adeguata.

Nè, al fine di avallare tale comportamento, si può opporre il principio per il quale non esiste, nel nostro ordinamento, il diritto alla parità di trattamento retributivo perché, in questo caso, non viene in rilievo tale principio, quantomeno nei suoi termini assoluti, quanto, piuttosto, la sopravvenuta unilaterale riduzione della retribuzione (e delle condizioni di miglior favore) da sempre corrisposta e riconosciuta dalla convenuta ai propri dipendenti a prescindere dalle affiliazioni sindacali ad una delle OOSS stipulanti. Come osservato dalla OS ricorrente, infatti, anche prima della sottoscrizione del CCSL, FPT già applicava ai suoi dipendenti le condizioni di miglior favore derivanti dal CCNL sottoscritto nel 2009 con le sole FIM e UILM, a prescindere dal fatto che alcuni dipendenti fossero affiliati alla FIOM. E ciò ha continuato a fare anche successivamente alla sottoscrizione del CCSL. Sicché, il fatto che ai lavoratori FIOM si



Tribunale di Larino
Sezione per le controversie di lavoro e
previdenza

pagina nr. 4

dovesse ancora applicare il CCNL 2008, non solo costituiva circostanza nota a FPT, ma non le aveva impedito di riconoscere comunque anche ai lavoratori Fiom il miglior trattamento retributivo previsto dal CCNL 2009 e poi dal CCNL 2012. La ragione addotta in questa occasione, dunque, stride con il comportamento sin qui tenuto da FPT, contrasta con la giustificazione formalmente addotta in questa circostanza (che trova, in realtà, altra causa) e contrasta con il divieto di riduzione unilaterale della retribuzione previsto dall'art. 2077, comma 2°, Cod. Civ.. Non vi è dubbio, infatti, che la riduzione della retribuzione, in costanza di stesse prestazioni, si traduce in uno svantaggio per il lavoratore ed in un disconoscimento delle condizioni di maggior favore previste dai CCNL sin qui applicati in azienda.

Appare, dunque, evidente la natura direttamente discriminatoria della condotta tenuta da FPT che, di fatto, tratta in modo meno favorevole i lavoratori iscritti alla Fiom per il sol fatto di essere iscritti a questo sindacato e, dunque, per le proprie convinzioni personali (art. 2, comma 1°, D.L.vo 216/2003²).

E' un dato di fatto che, in conseguenza dell'azione di FPT, ben 180 lavoratori iscritti alla Fiom, su 200, abbiano revocato la propria iscrizione al sindacato.

Non può pertanto revocarsi in dubbio che la azione posta in essere da FPT abbia una chiara connotazione antisindacale a danno della OS ricorrente.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con intimazione della convenuta a non effettuare più le decurtazioni sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti iscritti alla Fiom (non è questa la sede, attesa la natura del provvedimento, per ordinare alla convenuta di restituire le somme già ritenute),

In considerazione dell'importanza, diffusività e rilevanza della questione, deve essere ordinata la affissione del presente decreto in azienda, in luogo accessibile a tutti, per la durata di giorni 15.


Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 L. 300/70

- accerta e dichiara la condotta antisindacale di FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a.;
- per l'effetto ordina alla FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a.: 1. di cessare immediatamente dalla sua condotta; 2. di astenersi, per il futuro,

² Che attua la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea nr. 2000/78 del 27 novembre 2000 che, a sua volta, attua i principi di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea richiamata dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (cfr. i considerandi 1, 11 e 12).

	Tribunale di Larino Sezione per le controversie di lavoro e previdenza	pagina nr. 5
---	--	--------------

dall'effettuare ulteriori decurtazioni dalle retribuzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM - CGIL per le ragioni dalla stessa indicate;

- ordina l'affissione del presente decreto, a cura della resistente, nei locali dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti per un periodo di 15 giorni;
- condanna la FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a. alla rifusione, in favore di FIOM, delle spese per compenso professionale che si liquidano in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Larino, lunedì 29 ottobre 2012

IL GIUDICE
(dott. Aldo ACETO)

*Depositato in Cancelleria
Oggi 29 OTT 2012
L'Assistente Giudice
Rag. Costantina Jannuccio*